Ai Presidenti delle:
Provincia di Latina
Provincia di Frosinone
Ai Sindaci dei Comuni di:
Ausonia
Campodimele
Cassino
Esperia
Fondi
Formia
Itri
Lenola
Pico
Pontecorvo
Spigno Saturnia
Ai Presidenti delle Comunità Montane:
XVI di Pico
XVII di Spigno Saturnia
XIX di Esperia
XXII di Lenola

Oggetto: Campeggio nel Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassino – Stagione 2024.

In merito alle modalità di esercizio delle attività di campeggio libero all'interno del perimetro del Parco;

Visto il Piano del Parco ed il relativo Regolamento adottato dall'Ente con Delibera n°93 del 28/05/2004 e le modifiche adottate con Delibera n°14 del 04/02/2005;

In attesa dell'approvazione del suddetto Piano da parte della Regione Lazio;

Vista la D.P.G.R. T0154 del 10/03/20210 con la quale la Regione Lazio istituisce il Monumento Naturale di Montecassino affidandone la gestione all'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci;

Visto il disposto dell'art.8 della Legge Regionale n°29 del 06/11/1997;

Visto il disposto dell'art.5 della Legge Regionale n°59 del 08/05/1985;

Ritenuta indispensabile la preventiva autorizzazione scritta del Sindaco alle attività di campeggio in aree appositamente individuate;

SI DISPONE

Che le stesse attività siano autorizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Si potrà autorizzare il campeggio esclusivamente in aree appositamente individuate;
- ogni autorizzazione rilasciata dovrà avere una **numerazione progressiva, ben visibile e riscontrabile sui luoghi di campeggio;**
- la circolazione dei mezzi di rifornimento (regolarmente autorizzati), è consentita solo sulle strade asfaltate o in terra battuta presenti sul luogo;

Ente Regionale
Parco dei Monti Aurunci
Area Naturale Protetta
della Regione Lazio

Sede Legale e Operativa
Viale Glorioso, snc 04020
Campodimele (LT)
Cod. Fiscale 90023880595

Tel. 0771 598114/30
Fax 0771 598166
info@parcoaurunci.it
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it
www.parcoaurunci.it

REGIONE LAZIO

- le autovetture dovranno essere parcheggiate su piazzole o slarghi presenti nella zona, e non dovranno pertanto sostare sul manto erboso;
- la dimensione dei gruppi di persone deve essere tale da evitare qualsiasi forma di assembramento e i gruppi di persone devono distare non meno di 300 mt. l'uno dall'altro, al fine di ridurre al minimo l'impatto sui luoghi interessati;
- la permanenza nella zona di campeggio non potrà superare i 15 giorni;
- ciascun gruppo dovrà essere dotato di mezzi idonei per lo spegnimento di incendi (badili e flabelli battifiamma);
- eventuali latrine, costituite da piccole buche, dovranno essere localizzate lontano da sorgenti, impluvi, doline e gestite gettando dopo ogni uso della paglia e dell'ossido di calcio per la disinfestazione;
- Al termine del campeggio, le buche dovranno essere colmate di terra ed il terreno circostante dovrà essere conguagliato e costipato;
- è severamente vietato il danneggiamento del soprassuolo boschivo;
- è severamente vietato disturbare gli animali selvatici e al pascolo;
- dovrà essere evitato assolutamente l'inquinamento delle acque, delle sorgenti e dei fontanili con detersivi ed altri prodotti inquinanti;
- è severamente vietato scavare canalette di gronda, fossi o altro intorno alle tende;
- le rocce anche quelle più piccole non vanno mai rimosse;
- è severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- la raccolta dei rifiuti è predisposta dal piano per lo smaltimento degli stessi, vigente nel Comune di appartenenza che prevede la raccolta differenziata;
- per cucinare, i gruppi dovranno utilizzare fornelli sopraelevati, posizionati in zone sicure, che dovranno essere spenti accuratamente dopo il loro utilizzo;
- sono vietati schiamazzi di qualsiasi tipo, radio e fonoriproduttori dovranno essere utilizzati con moderazione con l'ausilio di cuffie e/o a volume bassissimo;
- alla fine del campeggio dovrà essere dedicata particolare cura alla cancellazione di qualsiasi traccia di campeggio, con lo spirito di lasciare il posto in condizioni migliori di come è stato trovato;
- la conclusione del campeggio andrà comunicata al Servizio Vigilanza dell'Ente Parco tramite email: info@parcoaurunci.it allegando alla stessa relativa documentazione fotografica dello stato della piazzola;
- il campeggio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le altre eventuali regole, e in particolare della legge n. 394/91 "legge quadro sulle aree protette" e L.R. n.29/97 "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

Si raccomanda, inoltre, che tutte le autorizzazioni rilasciate, indicanti in maniera precisa il numero dei campeggiatori, il numero progressivo dell'area interessata, il responsabile di ciascun gruppo (di età non inferiore ai 18 anni) e il luogo esatto su mappa catastale dell'accampamento, **dovranno pervenire a questo Ente Parco, prima dell'inizio del campeggio, affinchè siano attivate tutte le misure di tutela e di controllo.**

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

DE MARCHIS GIORGIO
2024.07.17 11:55:26
Giorgio De Marchis
CN=DE MARCHIS GIORGIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
Direttore Parco Naturale dei Monti Aurunci
RSA/2048 bits

Dott. Giorgio De Marchis

Ente Regionale
Parco dei Monti Aurunci
Area Naturale Protetta
della Regione Lazio

Sede Legale e Operativa
Viale Glorioso, snc 04020
Campodimele (LT)
Cod. Fiscale 90023880595

Tel. 0771 598114/30
Fax 0771 598166
info@parcoaurunci.it
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it
www.parcoaurunci.it